

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3077

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE LAURO MATERA ANNA** e **RUSSO SALVATORE**

*Presentata il 10 giugno 1961*

Norme integrative dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'attenzione della Camera ha lo scopo di riparare una ingiustizia che, non perché esiguo il numero delle persone colpite, non si presenta con carattere di minore odiosità, tanto più in quanto dallo Stato si richiede obiettività ed equità totali ed assolute.

Com'è noto, la legge 6 dicembre 1960, n. 1607, all'articolo 4, prevede il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari dell'ordine classico, degli applicati che abbiano svolto lodevolmente per 6 anni mansioni di segretari e che siano in possesso di titolo di studio di 2° grado. Tale disposizione ingiustificatamente esclude coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, invece di titolo di 2° grado, sono in possesso di diploma di maestra di grado preparatorio, rilasciato da scuola magistrale.

La presente proposta non si prefigge lo scopo di affrontare il problema generale dell'equipollenza del titolo suddetto; essa ha un obiettivo più modesto, confortata da precedenti legislativi e amministrativi. Infatti, essendo la citata legge venuta dopo molti anni a regolamentare una materia oltremodo difficile (ne è noto il difficoltoso *iter*) essa non poteva ignorare e non sanare, come in altri casi fu fatto, la situazione di coloro a

cui lo Stato aveva affidato responsabilità di segretario e che tali responsabilità avevano assolto in modo lodevole.

Non è pensabile che si possa ignorare un diritto maturato nei fatti, quando non ostino motivi inoppugnabili, inesistenti nel nostro caso.

Di quanto sopra si tenne conto nell'elaborazione della legge sull'educazione fisica, consentendo l'accesso ai corsi estivi per incaricati sforniti di titolo specifico anche alle maestre di grado preparatorio, pur essendo, per l'ammissione agli Istituti superiori di educazione fisica, richiesto il titolo di studio di 2° grado.

Altro importante precedente a conforto della nostra tesi è rappresentato dal parere dato dalla 3ª sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione nel febbraio 1951 e dalla 2ª sezione dello stesso nell'aprile 1953, al Ministero della pubblica istruzione, nei quali si afferma che il diploma che si consegue al termine del triennio di scuola magistrale deve considerarsi titolo di 2° grado ai fini dell'inquadramento delle insegnanti di scuola materna nel gruppo B delle amministrazioni comunali e degli Enti morali dai quali dette scuole dipendano.

Per le ragioni su esposte confidiamo che la Camera vorrà confortare della sua approvazione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, si applicano anche alle applicate di segreteria di ruolo aggiunto che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno sei anni e siano in possesso di titolo di studio di maestra di grado preparatorio.